

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967

(71^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DARE'

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza » (2542) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 719, 720
CELASCO, relatore	720
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la difesa	720

La seduta è aperta alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Cremisini, Darè, De Dominicis, Giorgi, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Po-

lano, Roasio, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Santero.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza » (2542) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronau-

4^a COMMISSIONE (Difesa)71^a SEDUTA (13 dicembre 1967)

tica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E L A S C O , *relatore*. Onorevole Presidente. onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le disposizioni attualmente in vigore, risalenti ai lontani anni 1928 e 1938, prevedono la sospensione della paga giornaliera ai graduati ed ai militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica in caso di degenza all'ospedale e di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Per quanto riguarda la convalescenza, in verità, resta prevista la corresponsione di un assegno giornaliero di lire cinque per l'Esercito e di lire quaranta per il personale dell'Aeronautica, a seguito di un aggiornamento operato nel 1948 (decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 311).

Ben diverso trattamento è riservato alla Marina: la paga non viene sospesa nei periodi di ricovero, e durante la convalescenza anche i sottufficiali, come i sottocapi ed i comuni, percepiscono la razione viveri e l'intera paga a terra.

Il provvedimento in esame, d'iniziativa del Ministro della difesa, si prefigge lo scopo di uniformare le disposizioni per le tre Forze armate e per l'altro personale simile, quale gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari e gli allievi agenti di custodia delle carceri.

Con questi ultimi si coprirebbe l'intero arco del personale simile, poichè i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato già beneficiano di autonome disposizioni in materia.

Oltre alla opportunità ed alla necessità di predisporre un trattamento uniforme ed omogeneo per tutte le Forze armate, va rilevata la profonda ingiustizia, che noi dobbiamo senza ulteriore indugio sanare.

Tutti i dipendenti civili dello Stato percepiscono lo stipendio base, anche per lunghi periodi, in caso di malattia, mentre per i militari ed i graduati di truppa dell'Esercito

e dell'Aeronautica si determina la sospensione della paga giornaliera, in occasione di degenza ospedaliera e di convalescenza per infermità da causa di servizio, nei casi, s'intende, di malattie abbastanza gravi, o che comunque richiedono lunghi periodi, poichè evidentemente il militare ricoverato nell'infermeria rimane in forza al reparto e percepisce il soldo normale.

Gioverà a questo punto ricordare che le paghe giornaliere ordinarie sono uguali per le tre Forze armate nella misura di lire 90 per il soldato, aviere e comune; lire 100 per il caporale, aviere scelto, comune di seconda classe; lire 115 per il caporal maggiore, primo aviere, eccetera. Le paghe si differenziano, ma di poco, per i militari ed i graduati a ferme speciali o raffermati, che dopo cinque, sei ed anche sette anni, possono raggiungere 500-660 lire al giorno.

La paga giornaliera degli allievi carabinieri, finanziari, agenti di custodia delle carceri è di lire 180.

L'onere annuo complessivo, derivante dal presente provvedimento, ammonta a lire 193 milioni 50 mila, e vi si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio mediante riduzione dei vari capitoli di spesa, rispettivamente dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze.

La Commissione difesa della Camera è stata unanimemente favorevole, e ed il relatore si augura che il disegno di legge in discussione possa trovare la medesima accoglienza da parte degli onorevoli colleghi.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Alla chiara ed esauriente relazione del senatore Celasco, desidero aggiungere soltanto che il provvedimento interessa la parte più popolare e più bisognosa dei nostri militari. Non è giusto che in caso di malattia costoro subiscano una decurtazione del proprio trattamento economico, anche perchè debbono poter godere di un periodo di convalescenza, onde completare le cure di cui hanno bisogno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)71^a SEDUTA (13 dicembre 1967)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 193.050.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 192.840.000 mediante riduzione dei capitoli n. 2302 (lire 180 mi-

lioni), n. 2031 (lire 12.500.000), n. 4046 (lire 340.000), per lire 10.000 mediante riduzione del capitolo n. 1160 e per lire 200.000 mediante riduzione del capitolo n. 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze per l'esercizio finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari